



Con la risoluzione R.M. 13/E 2016, allegata alla presente, l'Agenzia delle Entrate ha disposto dal 01/01/2017 la revisione di alcuni codici tributo da utilizzare per effettuare il pagamento delle ritenute operate dai sostituti d'imposta ai sensi degli art. 23, 25bis e 29 DPR 600/73 e delle somme trattenute ai sensi dell'art. 50 D.LGS. 446/97.

In particolare l'AGENZIA delle ENTRATE ha soppresso/accorpato e/o ridenominato alcuni codici tributo da utilizzare in F24 a partire dal 01/01/2017 ed a valere anche per i versamenti riguardanti periodi precedenti.

Tra i codici tributo modificati rientra il cod. **1038**, attualmente utilizzato per le **ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, agenzia e rappresentanza**, disciplinate dall'articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre, n. 600, che è confluito nel codice 1040.

Quindi dal 01/01/2017 è **soppresso il codice tributo 1038**, conseguentemente dovrà essere utilizzato il nuovo **codice 1040** anche per i pagamenti di ritenute riferiti all'anno 2016 scadenti il 16/01/2017 (*resta invariata la percentuale del 23% sul 50% o sul 20% delle provvigioni*) e comunque anche per versamenti di ritenute eventualmente riferiti a periodi di competenza pregressi.

Nella risoluzione allegata sono indicati i codici tributo soppressi dal 31/12/2016 ed il nuovo codice di confluenza da utilizzare dal 01/01/2017; inoltre nella stessa sono indicati i codici tributo che sono sempre da tale data ridenominati con la nuova denominazione (cod. 1012-1312-1612-1912-1914-110E-117E-121E).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it